

Documento Rappresentativo del “MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE DI BLU JET”

PARTE SPECIALE

definito ai sensi e per gli effetti di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

*Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione
di Blu Jet S.r.l. del*

Messina,

INDICE

PREMESSA	1
Struttura della Parte Speciale.....	1
Processi sensibili di Blu Jet.....	1
Capitolo 1.....	3
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
1.1 Processi/attività a rischio	9
1.2 Protocolli standard di comportamento	10
Capitolo 2.....	12
REATI SOCIETARI	12
2.1 Attività a rischio	15
2.2 Protocolli standard di comportamento	15
Capitolo 3.....	17
DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	17
3.1 Attività a rischio	17
3.2 Protocolli standard di comportamento	17
Capitolo 4.....	20
REATI AMBIENTALI	20
4.1 Attività a rischio	22
4.2 Protocolli standard di comportamento	22
Capitolo 5.....	24
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	24
5.1 Attività a rischio	26
5.2 Protocolli standard di comportamento	26
Capitolo 6.....	27
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA; REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, AUTORICICLAGGIO	27
6.1 Attività a rischio	28
6.2 Protocolli standard di comportamento	28
Capitolo 7.....	30
REATI INFORMATICI	30
7.1 Attività a rischio	32
7.2 Protocolli standard di comportamento	33
Capitolo 8.....	34
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO	34
8.1 Attività a rischio	34

8.2 Protocolli standard di comportamento	34
Capitolo 9.....	35
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	35
9.1 Attività a rischio	36
9.2 Protocolli standard di comportamento	36
Capitolo 10.....	37
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	37
10.1 Attività a rischio	37
10.2 Protocolli standard di comportamento	37
Capitolo 11.....	38
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	38
11.1 Attività a rischio	38
11.2 Protocolli standard di comportamento	39
Capitolo 12.....	40
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	40
12.1 Attività a rischio	40
12.2 Protocolli standard di comportamento	40
Capitolo 13.....	42
REATI TRIBUTARI	42
13.1 Attività a rischio	45
13.2 Protocolli standard di comportamento	45
Capitolo 14.....	46
REATI DI CONTRABBANDO	46
14.1 Attività a rischio	53
14.2 Protocolli standard di comportamento	53

PREMESSA

Struttura della Parte Speciale

Il presente documento contiene la descrizione delle ipotesi di reato contemplate dal Decreto, considerate rilevanti in relazione all'attività di Blu Jet.

Con riferimento a ciascuna categoria di reato sono riportati i c.d. “protocolli standard di comportamento” a cui gli esponenti aziendali devono uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività.

Costituiscono inoltre presupposto e parte integrante dei protocolli standard di comportamento i principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato adottato dalla Società.

Processi sensibili di Blu Jet

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, quale elemento essenziale del modello organizzativo e di gestione, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Blu Jet ha individuato come esposti a rischio di reato ex D.lgs. 231/2001 i seguenti processi:

- Commercializzazione e gestione servizi di traghettamento
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Sicurezza sul lavoro e tutela ambientale
- Negoziale e approvvigionamenti
- Gestione del personale
- Gestione degli aspetti amministrativo/contabili

definendo per gli stessi protocolli standard di comportamento ai quali devono attenersi tutti i dipendenti della Società.

A seguito dell'analisi dei rischi di reato ex D.lgs. 231/2001, è stata ritenuta remota per Blu Jet, la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (*art. 25bis*), ad esclusione delle condotte di “spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate” (*art. 455 c.p.*) e “spendita di monete falsificate ricevute in buona fede” (*art. 457 c.p.*);
- delitti contro l'industria e il commercio (*art. 25 bis-1*), ad esclusione del delitto di “turbata libertà dell'industria o del commercio;
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (*art. 25 quater*);
- pratiche di mutilazione genitale femminile (*art. 25 quater-1*);
- delitti contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies*), ad eccezione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati di abuso di mercato (*art. 25 sexies*);

- reati transnazionali, ad eccezione dei reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso;
- reati relativi al commercio internazionale di specie animali e vegetali, anche protette (art. 25 *undecies*);
- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;
- corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art.25 *ter*);
- frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 25 *quaterdecies*, introdotto dalla Legge n. 39/2019);
- frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986 (art. 24 introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020).

Trattasi, infatti, di reati che, considerati l'assetto organizzativo e l'attività di Blu Jet, non assumono rilevanza, sostanziandosi in condotte del tutto estranee ai processi gestiti dalla Società.

Per quanto concerne i delitti di cui agli artt. 25 bis-1 e 25 *quaterdecies*, nonché il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo si evidenzia che gli stessi sono relativi ad attività commerciali e produttive che Blu Jet non esercita.

Per i reati indicati agli artt. 25 *quater*, *quater-1* e *quinqüies*, il rispetto delle prescrizioni di legge e del Codice Etico garantisce che la Società abbia rapporti con soggetti dotati di particolari requisiti di moralità.

Per quanto concerne i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25 *sexies*, si osserva che Blu Jet è una Società non quotata e che fra le attività strumentali alla realizzazione del suo oggetto sociale non rientrano le operazioni sui mercati finanziari. Le medesime ragioni portano a ritenere non verosimile anche la commissione del reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.).

Non appaiono verosimilmente ipotizzabili i reati a rilevanza transnazionale o di commercio internazionale di specie animali e vegetali anche protette, in quanto Blu Jet effettua, nello Stretto, solo traghettamento di passeggeri a piedi.

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, in considerazione del loro peculiare ambito applicativo, si ritiene di poter escludere la sussistenza di rischi rilevanti legati al fatto che i reati di cui agli artt. 416 *ter* c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso), 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 74 D.P.R. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 407, 2° comma, lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo) possano essere commessi da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

Per quanto riguarda il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (introdotto nel catalogo dei reati presupposto dall'art. 5 della Legge Europea 2017) non si ravvisa, invece, l'interesse o vantaggio della Società.

Possono escludersi, infine, i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati in quanto Blu Jet svolge un servizio in concessione, su affidamento da parte di RFI che è stata incaricata dal MIT.

Capitolo 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa: induzione in errore del soggetto, Stato o altro ente pubblico, attraverso una difforme rappresentazione della realtà con ottenimento di un indebito beneficio ad altrui danno.

Il reato si considera consumato nel momento e nel luogo in cui l'agente, a seguito dell'attività dolosa, consegue la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. L'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione, non seguita dall'adempimento e dal correlativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente, realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata.

Tale reato può realizzarsi nel caso in cui, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico).

La condotta è caratterizzata, rispetto a quella descritta nell'art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea - da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore (ad esempio, produzione di false bolle di accompagnamento o fatture per ottenere finanziamenti dalla Comunità Europea), mentre si distingue dal reato di malversazione (art. 316 bis c.p.) per l'irrilevanza della destinazione dei fondi procurati con frode.

L'attività fraudolenta si concretizza in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Il reato si configura qualora, attraverso artifici o raggiri, il soggetto attivo ottenga l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Presupposto della condotta è l'avvenuta erogazione (ad un determinato soggetto), da parte dello Stato o di un altro ente pubblico, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti¹ a

¹ In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative che possono essere erogati in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate (ad un soggetto) a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità ed in vista di un fine di pubblica utilità predefinito ed espresso nel provvedimento di concessione.

La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle risorse ottenute alle attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Si tratta di un reato comune, per la cui commissione non è richiesta una determinata qualifica soggettiva in capo al soggetto agente che deve comunque essere un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche, mediante l'utilizzo o la presentazione di documentazione falsa o mediante l'omissione di informazioni dovute. Il reato si consuma al momento dell'indebita percezione delle erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati) e a nulla rileva la loro destinazione, l'eventuale induzione in errore dell'ente erogatore o l'aver causato un evento dannoso all'ente stesso.

Tale ipotesi di reato ha natura residuale e si configura solo nel caso in cui la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640-bis c.p.

Concussione (art. 317 c.p.)²

La condotta del reato in esame consiste nella strumentalizzazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse (abuso della qualità o dei poteri) al fine immediato di costringere taluno alla dazione o alla promessa a sé o ad altri, di denaro o di altra utilità.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

Si può ravvisare un concorso in reato tra il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e il privato rappresentante della Società, sempre che da tale comportamento derivi un vantaggio per la Società stessa.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)

La fattispecie residuale, introdotta dalla nuova norma e richiamata dall'art. 25 del D.lgs. 231/2001 punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

Si configura responsabilità amministrativa sia per l'ente cui appartiene il soggetto "pubblico", sia per l'ente cui appartiene l'indotto a dare o promettere. La Società pertanto è potenzialmente esposta al rischio di commissione del reato in tutti i casi in cui siano configurabili la corruzione e la concussione.

Il soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) ottiene la dazione o la promessa del danaro o dell'utilità grazie all'induzione, alla persuasione psicologica o alla pressione, a differenza della fattispecie di concussione nella quale si verifica una vera e propria

² La fattispecie è stata fortemente rivista dalla legge 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, che ha eliminato la concussione per induzione, elevando la pena prevista per la concussione per costrizione, ed ha qualificato il soggetto attivo unicamente con il pubblico ufficiale.

costrizione.

Corruzione (artt. 318-319-319ter-320-321 c.p.)

Diversamente dal reato di concussione, caratterizzato dalla prevaricazione del pubblico ufficiale nei confronti del privato, il reato di corruzione si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore.

Il reato, dunque, sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, dietro corrispettivo (effettiva dazione o promessa, per sé o per altri, di danaro o qualsiasi altra utilità), compia un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio, garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Nell'ipotesi dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria *alias* "corruzione per l'esercizio della funzione"), il pubblico ufficiale si accorda illecitamente con il dipendente per compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio. Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio³.

La mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

L'ipotesi dell'art. 319 c.p. di corruzione "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (corruzione propria) si differenzia dalla fattispecie precedente in quanto la violazione da parte del pubblico ufficiale del principio di correttezza e del dovere di imparzialità colpisce direttamente l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

L'ipotesi dell'art. 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari) si configura nel caso in cui taluno offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta in modo imparziale.

L'art 321 c.p. prevede che, in tutti i casi sopra citati, sia punita anche la parte che dà o promette l'utilità (c.d. "corruttore").

Istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.)

Per l'integrazione del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità, purché sia caratterizzata da una serietà tale da essere in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa. Si configura quindi un reato di mera condotta.

Affinché il reato si realizzi basta la condotta induttiva, indipendentemente dal fatto che il colpevole riceva o meno quanto promesso o offerto.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

³ Dalla nozione di Pubblica Amministrazione degli artt. 357 e 358 c.p., si deduce che sono qualificabili come pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

La fattispecie contempla l'ipotesi di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis* (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, parlamentari, ecc. della Comunità Europea), sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetto di cui all'art. 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetto di cui all'art. 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il rischio, data la configurazione della fattispecie, può annidarsi in attività che pongono in relazione due soggetti privati uno dei quali funge da intermediario "illecito" verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio di un interesse o vantaggio.

Presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale e/o retribuire l'opera di una mediazione. Queste utilità non devono però essere corrisposte o la loro promessa accettata se non si tratterebbe di corruzione propria. Si ritiene inoltre che debba sussistere, quale presupposto del reato, una relazione effettivamente esistente tra mediatore e pubblico ufficiale, anche se artificiosamente amplificata dall'agente.

La fattispecie si configura come reato di pericolo, in quanto si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario; è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma incriminatrice punisce la commissione di frode nella esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti da obbligazioni negoziali concluse con la PA. La fattispecie di frode nelle pubbliche forniture si realizza attraverso ogni strumento contrattuale destinato a fornire beni o servizi allo Stato o ad un altro ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità e si configura qualora si concretizzi una frode nell'esecuzione del predetto contratto e negli obblighi correlati. Il reato in questione potrebbe configurarsi quando la Società al fine di incrementare i propri ricavi alteri con malafede i documenti di rendicontazione del servizio prestato ai soggetti pubblici rendendo tali documenti fuorvianti in modo da far apparire la prestazione idonea e coerente con gli obblighi contrattuali.

Il delitto in parola si distingue da quello di truffa, posto che il reato di frode nelle pubbliche forniture non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del delitto di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente soltanto la dolosa mancata esecuzione (anche parziale) del contratto pubblico di fornitura.

Peculato (artt. 314 e 316 c.p.)

Il delitto di peculato previsto dall'art. 314, comma primo, c.p. (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Sul piano della condotta criminosa, il peculato rappresenta essenzialmente il reato di

appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si realizza attraverso comportamenti del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede il denaro od un'altra cosa mobile nonchè idonei a determinare l'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Tale fattispecie è residuale rispetto a quella più ampia prevista dall'art. 314 c.p. nella quale è ricompreso anche il caso in cui l'errore altrui sia stato determinato dal soggetto agente l'appropriazione indebita.

Entrambe le fattispecie di peculato sono rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti solo se la consumazione delle condotte illecite ha comportato l'offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea (ai sensi del modificato comma primo, art. 25, D.Lgs. 231/2001) intendendosi l'idoneità degli illeciti segnalati a *ledere l'assetto comprendente "tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati"*⁴.

Tale illecito a titolo esemplificativo potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società si appropri indebitamente di denaro erogato da istituzioni dell'Unione Europea di cui ha già la disponibilità.

Abuso d'ufficio (art. 323 Cod. Pen.)

Il delitto di abuso d'ufficio punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Anche questa fattispecie diventa reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente *"quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea"*.

Trattasi di una fattispecie di chiusura del sistema dei reati contro la Pubblica Amministrazione in quanto configurabile *"salvo che il fatto non costituisca un più grave reato"* che si realizza nel caso in cui un dipendente della Società, nell'ambito dell'attività svolta per la richiesta/ottenimento di finanziamenti o fondi europei nell'interesse o a vantaggio della Società, approfittando dei rapporti esistenti con il funzionario pubblico preposto alla gestione del relativo processo (ad esempio un dirigente della Comunità Europea), si relaziona con quest'ultimo al fine di ottenere tali finanziamenti o fondi europei, pur consapevole di non averne diritto e in danno di altri soggetti partecipanti al predetto processo.

I reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p., in considerazione delle relative modalità commissive, sono più frequentemente commessi nell'interesse personale del soggetto agente e, comunque, raramente realizzati nell'interesse o a

⁴ Art. 1 Direttiva 2017/1371/UE

vantaggio della Società di sua appartenenza. Ciononostante, in un'ottica meramente prudenziale, Blu Jet ha ugualmente valutato tali fattispecie come rilevanti qualora la stessa beneficiasse di una contribuzione pubblica comunitaria erogata in suo favore per fini connessi allo svolgimento della propria attività.

DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE/INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

In vista di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire una sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame, di seguito genericamente indicati come “Pubblica Amministrazione”.

In particolare, la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di tale nozione sono state analizzate le situazioni di possibili rapporti con:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di

pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.); per espressa previsione dell'art. 813, 2° comma del Codice di Procedura Civile, agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, va aggiunto che, a norma dell'art. 322 bis c.p., ai pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio sopra descritti si considerano equiparati coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

1.1 Processi/attività a rischio

Nell'ambito dei processi sensibili individuati, le seguenti attività sono considerate a rischio di commissione diretta, o strumentali alla commissione dei reati sopra esposti:

- negoziale e approvvigionamenti;
- affidamento di consulenze;
- selezione e gestione del personale e del sistema premiante;
- gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali;
- gestione dei rapporti con la P.A.;

- gestione del contenzioso giudiziale.

1.2 Protocolli standard di comportamento

Blu Jet richiede a tutti i destinatari del Modello (dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali) di conformarsi alle prescrizioni di legge, al Codice Etico di Gruppo e ai protocolli, standard e specifici, volti alla prevenzione dei suddetti reati.

In particolare qualsiasi rapporto con la P.A. e con i terzi deve essere instaurato e mantenuto sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Di conseguenza, è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato descritte;
- porre in essere comportamenti che sono potenzialmente in grado di integrare le fattispecie di reato di cui sopra, pur non essendo di per sé illeciti;
- violare i principi e le regole dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

Più specificatamente è vietato:

- promettere o effettuare elargizioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, incentivazioni di carriera, esecuzione impropria di servizi, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. allo scopo di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali;
- favorire o promettere di favorire, nell'ambito dei processi di acquisto, fornitori segnalati da rappresentanti della P.A. quale condizione per lo svolgimento successivo delle attività (affidamento della commessa, concessione di finanziamento agevolato, ecc.);
- promettere o distribuire omaggi, regali, contributi o sponsorizzazioni di valore non modico volti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società; i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato;
- effettuare spese di rappresentanza non giustificate e con finalità diversa dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni (ad es. Consulenti e Partner) che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- esibire documenti/dati falsi o alterati ad organismi pubblici nazionali o comunitari, tali da indurre in errore e/o arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A., per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell'azienda;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- fornire alla P.A. dati, informazioni e/o documenti non corretti e non veritieri;

porre in essere comportamenti tali da compromettere l'integrità o la reputazione della Società nei rapporti con la P.A. e più in generale con soggetti pubblici, con la conseguenza che, ai fini di una efficace prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 tutti coloro che intrattengono per conto di Blu Jet rapporti formali con la P.A. e più in generale con soggetti pubblici devono agire in coerenza con gli obiettivi e le politiche aziendali

Capitolo 2

REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Siamo in presenza di fattispecie di reati cosiddetti propri, ovvero quei reati che possono essere realizzati solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e il dirigente preposto alla redazione contabili societari) richiamate dalla norma, estese dall'art. 2369 c.c. a "chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" e "a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi".

Coloro che non ricoprono tali cariche, possono concorrere alla realizzazione dell'illecito con i soggetti che ricoprono le qualifiche previste dalla norma.

La condotta penalmente rilevante si concretizza nella falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni, nonché nella omissione di informazioni imposte dalla legge.

Le informazioni false od omesse devono essere idonee ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria⁵ della società o del gruppo al quale essa appartiene e devono riguardare bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

La norma richiede la consapevole volontà di ingannare i soci o il pubblico, al fine di far conseguire mediante l'inganno un ingiusto profitto all'agente o a terzi (dolo specifico).

Si tratta di un'ipotesi contravvenzionale, una fattispecie di pericolo caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Il reato di false comunicazioni sociali è oggi riconducibile a due disposizioni normative che, nel punire entrambe le ipotesi di rappresentazione non veritiera della situazione economica della società, si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è invece un delitto che richiede per la sua consumazione il verificarsi di un danno per il patrimonio di soci e creditori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Si tratta di un reato proprio di chi riveste la qualifica di amministratore. Il reato punisce il fatto degli amministratori che restituiscano ai soci i conferimenti o li liberino dall'obbligo di restituirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

La norma, che si pone a tutela dei creditori e dei terzi, è volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

⁵ La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

È una fattispecie di natura contravvenzionale posta a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge, quale strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.

La norma contiene la clausola di riserva "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato"; l'illegale ripartizione può infatti integrare il più grave reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Il reato si estingue in caso di restituzione degli utili e nel caso di ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie in esame è un reato di danno che si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote, sociali o della società controllante, cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue in caso di ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Si tratta di un reato proprio di chi riveste la qualifica di amministratore, che può essere commesso anche da soggetti che non ricoprono tale carica, nell'ipotesi in cui concorrano alla realizzazione dell'illecito.

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare il patrimonio sociale in occasione di operazioni straordinarie (riduzione del capitale sociale, fusioni, scissioni) effettuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

Il dolo è generico e si concretizza nella consapevolezza di violare le prescrizioni di legge.

Si tratta di un reato di danno che prevede l'estinzione del reato nel caso in cui avvenga il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si tratta di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti e che può essere commesso anche da soggetti che non ricoprono tale carica, nell'ipotesi in cui concorrano alla realizzazione dell'illecito.

Le tre condotte rilevanti che possono favorire la realizzazione dell'evento delittuoso di formazione fittizia del capitale sociale sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Questa disposizione è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale ed è procedibile d'ufficio.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso da colui che riveste la qualifica di liquidatore della società e da soggetti che non ricoprono tale carica, nell'ipotesi in cui concorrano alla realizzazione dell'illecito.

La fattispecie criminosa, che rileva solo nel caso in cui la società venga messa in liquidazione, consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di aver pagato i creditori sociali, ovvero prima di aver accantonato le somme necessarie a soddisfarli.

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'evento in danno ai creditori ed è procedibile a querela di parte.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Rispondono del reato gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (quale, in particolare, il Collegio Sindacale) o alle società di revisione procurando un danno ai soci.

Se la condotta illecita ha causato un danno ai soci, si applica una sanzione di natura penale; in caso contrario la sanzione a carico dell'agente sarà unicamente amministrativa.

È prevista la procedibilità a querela di parte.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce il fatto di chiunque riesca a determinare la maggioranza in assemblea, con atti simulati o con la frode, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta illecita si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Si tratta di una fattispecie di reato comune che si configura come reato di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonei a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un reato che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali o dai liquidatori di società sottoposte per legge alla vigilanza di autorità pubbliche o tenute ad obblighi nei loro confronti riconducibile a due fattispecie delittuose distinte: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una condotta che può essere sia attiva, sia omissiva.

È necessario che sussista nell'attore la consapevolezza di ostacolare con la propria condotta le funzioni degli organismi di vigilanza (dolo generico).

2.1 Attività a rischio

In relazione alle tipologie di reato sopra descritte, sono state individuate le seguenti attività esposte a rischio:

- gestione amministrativa, contabile e fiscale;
- gestione tesoreria;
- riconciliazione partite *intercompany*;
- predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- operazioni societarie straordinarie;
- rapporti con gli organi di controllo e con autorità pubbliche di vigilanza;
- negoziale e approvvigionamenti.

2.2 Protocolli standard di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre all'obbligo di attenersi alle procedure aziendali di riferimento, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di comportamento, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Di conseguenza, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere (ad es. riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in danno ai creditori; formazione o aumenti fittizi del capitale sociale);

- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolandone l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (es. occultamento di documenti o uso di mezzi fraudolenti) o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte di organismi di controllo interni;
- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali;

Per quanto riguarda in particolare la redazione del bilancio, Blu Jet si uniforma agli indirizzi di Gruppo e opera in conformità alle linee guida dettate dalla Capogruppo e sulla base di un piano dei conti dalla stessa definito. Individua i soggetti deputati alla redazione del bilancio e alla contabilità e prevedendo la registrazione e trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema informatico che consente la tracciatura dei passaggi più sensibili e/o rilevanti e, quindi, l'identificazione di coloro che inseriscono i dati nel sistema.

Sono inoltre previsti criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e regolazioni *Intercompany* con le Società del Gruppo.

All'Organo Sindacale sono trasmessi anticipatamente i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

L'Organo Sindacale e la società di revisione effettuano verifiche periodiche di correttezza della contabilità, di corrispondenza del bilancio alle scritture e certificano la conformità del bilancio alle disposizioni di legge e ai principi contabili nazionali.

Capitolo 3

DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, co. 2 e 590, co. 3, c.p.).

I reati indicati dal decreto possono realizzarsi in tutti i casi in cui nello svolgimento dell'attività produttiva e delle attività volte agli adempimenti normativi, giuridicamente attribuite al datore di lavoro, può manifestarsi la "colpa" (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti) di un rappresentante della Società, designato per gli aspetti attinenti la sicurezza, nonché dei medesimi lavoratori, di non adempiere compiutamente ai propri obblighi, determinando così un infortunio, una malattia ovvero la morte di un dipendente o di un soggetto terzo per c.d. rischio di interferenza.

La specifica violazione di norme in materia di prevenzione infortunistica, così come l'omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c., costituisce aggravante.

Il vantaggio economico si concretizzerebbe per la Società in un risparmio di tempi e costi nello svolgimento delle attività aziendali conseguente alla mancata adozione di tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste dalla legge.

3.1 Attività a rischio

Il rischio di reato permea tutta la Società in relazione allo svolgimento delle attività lavorative di tutto il personale, interessa trasversalmente tutti i processi e in particolar modo quelli di gestione del servizio di traghettamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi.

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione (datori di lavoro, titolari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, preposti, lavoratori).

3.2 Protocolli standard di comportamento

Blu Jet è fortemente impegnata nel garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società. La sicurezza dei lavoratori costituisce un principio fondamentale che ispira le scelte e le decisioni della Società e che viene perseguito con fermezza e assoluto rigore.

In materia di sicurezza del lavoro le attività marittime sono caratterizzate da un duplice regime normativo: per le attività a terra si applica il D. Lgs. 81/2008; per le attività a bordo nave i testi di riferimento sono il D.Lgs.271/1999 ed il D.Lgs. 272/1999.

Per quanto riguarda le attività di navigazione Blu Jet, in ottemperanza al Codice ISM ha realizzato un sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dall'inquinamento dei mari, denominato *Safety Management System* (SMS), certificato dall'Autorità Marittima nazionale,

che prevede tutti gli adempimenti necessari alla manutenzione delle navi, alle procedure di sicurezza, antinfortunistiche, e all'addestramento del personale.

Ogni nave è inoltre munita di un certificato quinquennale di gestione della sicurezza - rilasciato dall'Autorità Marittima nazionale - che attesta la conformità della Società e della gestione di bordo alle disposizioni del SMS adottato.

Per il mantenimento dei certificati, sia la Società armatrice che le singole navi sono soggette ad un complesso sistema di verifiche periodiche da parte dell'Autorità Marittima e del RINA, organo tecnico dell'Autorità ed ente certificatore.

Per la gestione della Salute e sicurezza dei lavoratori a terra, la società ottempera al dettato del D. lgs.81/2008.

In merito agli adempimenti obbligatori previsti, la Società provvede alla valutazione dei rischi (DVR), alla formalizzazione degli incarichi (RSPP, ASPP, Medico Competente, RLS), all'assegnazione dei DPI, alla programmazione della sorveglianza sanitaria.

Non è necessaria la predisposizione del Piano d'Emergenza Uffici poiché trattasi di luogo di lavoro dove sono occupati meno di 10 dipendenti.

È fatto obbligo a coloro che, a vario titolo e con diverse responsabilità, concorrono nella gestione dei processi aziendali di:

- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento aziendali e di Gruppo, tra cui anche il Codice Etico;
- utilizzare correttamente i mezzi e le attrezzature di lavoro a disposizione;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti.

Di conseguenza è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti contrari all'obiettivo di assicurare il più alto livello di sicurezza nello svolgimento di qualsiasi attività che comporti rischi per i dipendenti di Blu Jet, delle società appaltatrici, di collaboratori esterni e, in generale, per la collettività;
- porre in essere comportamenti che ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo degli organismi interni e delle autorità esterne preposte alla vigilanza (Autorità Portuale, RINA, ecc.)
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- omettere di effettuare, con correttezza e tempestività, le dovute segnalazioni al verificarsi di infortuni e incidenti.

A tutela dalla commissione di reati in violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico di Gruppo afferma l'impegno della Società ad assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro e richiama al rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

Capitolo 4

REATI AMBIENTALI

Le fattispecie di reato ambientali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, art. 25-*undecies*, sono reati di mera condotta (per la realizzazione del reato è cioè sufficiente la colpa e non è necessario che si verifichi l'evento) e di pericolo astratto (non è necessario che si compia danno/pericolo concreto per l'ambiente), ad eccezione dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, che possono avere anche natura dolosa (introdotti dalla L. 68/2015).

Reati a tutela delle specie animali e dell'habitat

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La fattispecie contempla le ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale, e quella di pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale, commessi con colpa (l. 68/2015).

Reati commessi in violazione della disciplina degli scarichi nelle acque, suolo e sottosuolo

Scarichi di acque reflue industriali (art. 137)

La fattispecie sanziona chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata o senza il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Lo scarico, non autorizzato o non conforme alle prescrizioni, di acque reflue contenenti le sostanze pericolose indicate nell'Allegato 5 del decreto, comporta inasprimento delle pene.

Reati relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256)

La norma punisce chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, gestione di discariche e miscelazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.

Inquinamento del suolo e sottosuolo (art. 257)

La norma sancisce l'obbligo di bonifica, conforme al progetto approvato dall'autorità competente, dei siti inquinati.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

La fattispecie sanziona la raccolta e il trasporto da parte della Società di rifiuti propri non pericolosi senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259)

È punito il traffico di rifiuti considerato illecito ai sensi del regolamento CEE n. 259 del 1 febbraio 1993.

Relativamente a tale reato, il D.Lgs. n. 21 del 01.03.2018 ha introdotto la c.d. Riserva di Codice: la permanenza dello stesso nell'elenco dei reati presupposto, è per il momento, al vaglio della Corte di Cassazione.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260)

La norma sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Le sanzioni sono inasprite se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Installazione o esercizio di impianto senza l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.279)

La fattispecie punisce la violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite nell'esercizio di uno stabilimento.

L'art. 25 *undecies* richiama inoltre le seguenti normative:

- L. 150/92: “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”;
- L. 549/93 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
- D.lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”;
- D.lgs. 205/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La fattispecie riguarda chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La fattispecie riguarda chi, abusivamente e alternativamente, cagiona: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La fattispecie riguarda chi, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Associazione a delinquere finalizzata a commettere ecoreati (art. 452-octies c.p.)

La fattispecie sanziona l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere delitti in materia ambientale.

4.1 Attività a rischio

Le aree aziendali considerate a rischio di reato ambientale sono quelle afferenti la gestione dei servizi di traghettamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi, con particolare riferimento alle attività di:

- gestione del ciclo rifiuti,
- gestione degli idrocarburi a bordo delle navi e nelle operazioni di carico e scarico;
- gestione dei materiali dannosi per l'ozono (emissioni in atmosfera e fumi) a bordo delle navi.

4.2 Protocolli standard di comportamento

Blu Jet è fortemente impegnata a garantire la tutela ambientale e il rispetto di leggi e regolamenti nazionali e internazionali vigenti in materia, e ne richiede il rispetto a tutti i destinatari del Modello.

In materia ambientale Blu Jet ottempera al Codice ISM e al dettato della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 1973/78), nata con lo scopo di ridurre al minimo l'inquinamento del mare derivante dai rifiuti marittimi, idrocarburi e gas di scarico. Essa contiene le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento prodotto da rifiuti e la disciplina degli scarichi; le categorie di rifiuti comprese nell'elenco sono quelle individuate dall'IMO.

Il Sistema di gestione della sicurezza e della prevenzione dall'inquinamento dei mari (SMS) aziendale, certificato dall'Autorità Marittima nazionale, prevede tutti gli adempimenti necessari alla manutenzione delle navi, alle procedure antinquinamento, all'addestramento del personale ed è conforme a quanto prescritto dalla Convenzione MARPOL 1973/78.

L'adeguatezza del sistema di controllo in materia di tutela ambientale (oltre che di sicurezza dei lavoratori) a bordo nave è certificata dal RINA che ha emesso, per ciascuna nave lo "Ship Status", che è il documento attestante la conformità della nave alla normativa di riferimento.

La Società, in particolare, richiama tutti i propri dipendenti e collaboratori al rispetto dei principi di comportamento espressi dal Codice Etico, e vieta di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti (compresi comportamenti idonei a falsificare i dati relativi alla natura dei rifiuti), delle fonti emissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della P.A., ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

- violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti.

Si impegna, infine, a garantire un adeguato livello di informazione ai dipendenti e ai collaboratori terzi, nonché ai lavoratori delle ditte in appalto e cooperative e richiede a tutti i destinatari del Modello di segnalare tempestivamente incidenti, situazioni di pericolo per l'ambiente e violazioni alle regole definite nel Modello stesso e/o nel Codice Etico

Capitolo 5

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Tra i delitti previsti dal codice penale, in ambito nazionale, rilevano:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Si configura qualora tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche finalizzati, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di ecoreati, indipendentemente dalla loro commissione.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In ambito transnazionale rilevano i seguenti delitti di criminalità organizzata:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)

La fattispecie punisce l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

Il reato si configura qualora chiunque realizzi attività dirette a favorire l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

La fattispecie di reato si realizza qualora chiunque minacci, effettui violenza, offra o prometta denaro (o altra utilità) alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, per indurla a non rendere dichiarazioni, oppure a rendere dichiarazioni mendaci.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La fattispecie si realizza qualora, dopo la commissione di un delitto, chiunque aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza, tra tre o più persone, di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. Non è necessaria un'organizzazione formale, con gerarchie interne e precisa distribuzione di cariche, né risulta rilevante l'esistenza di una

complessa predisposizione di mezzi, essendo sufficiente la consapevolezza da parte di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione del programma criminale.

Accanto alla necessità di un'organizzazione, se pure rudimentale, per la realizzazione della fattispecie la giurisprudenza ritiene che la partecipazione dell'associato sia caratterizzata dalla dinamicità e funzionalità del ruolo, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo «rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi»

Essendo un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell'associazione ai fini della punibilità del delitto.

Il reato associativo si caratterizza quindi per tre elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso, intendendosi per indeterminatezza la pluralità dei delitti programmati;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Il reato di associazione per delinquere è dunque un reato a concorso necessario ma presenta differenze evidenti rispetto al concorso di persone nel reato.

L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo. Essendo infatti l'associazione per delinquere un reato di pericolo, è sufficiente la costituzione dell'associazione ai fini della punibilità del delitto. Diretta conseguenza di ciò è che l'associazione per delinquere è punibile per il solo fatto dell'accordo.

L'associazione per delinquere è di tipo mafioso (416-bis c.p) quando i suoi membri si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Per entrambe le fattispecie è necessario l'elemento soggettivo del dolo specifico, rappresentato dal fine di commettere delitti, attraverso i quali acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, acquisire concessioni, autorizzazioni, appalti, e qualsiasi altro interesse e/o vantaggio per la Società.

I suddetti reati assumono rilevanza anche se commessi a livello transnazionale, ossia quando il reato coinvolga un gruppo criminale organizzato e, in alternativa:

- sia commesso in più di uno Stato;

- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si precisa infine che, in linea di principio, tutti i reati astrattamente configurabili descritti nella Parte Speciale potrebbero essere posti in essere anche in forma associativa. Inoltre, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi reati anche non espressamente previsti dal Decreto tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

5.1 Attività a rischio

La fattispecie è da considerarsi trasversale a tutte le aree aziendali.

5.2 Protocolli standard di comportamento

Oltre a quanto previsto dal Codice Etico, la Società richiama all'obbligo di:

- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal porre in essere azioni dilatorie od ostruzionistiche (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, ritardi nella messa a disposizione dei documenti) al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dai soggetti a ciò preposti;
- fornire la massima collaborazione nello svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli organi sociali o da qualsiasi organo ispettivo, finalizzate a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi del reato associativo considerato;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in generale e, in particolare, in materia di selezione dei fornitori, di tenuta della contabilità aziendale e di redazione del bilancio di esercizio;
- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo, e da chiunque provenienti, che siano contrarie alla legge, impegnandosi a darne tempestiva informazione al proprio superiore gerarchico e all'OdV.
- utilizzare criteri di selezione del personale atti a garantire l'affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale, richiedendo a ciascun candidato, prima dell'assunzione, la produzione del casellario giudiziario e del certificato dei carichi pendenti.

Capitolo 6

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA; REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, AUTORICICLAGGIO

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, non necessariamente già accertato ed al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo, ovvero nell'intromettersi nel far acquistare, ricevere o occultare da terzi tali beni, con la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (dolo specifico).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura mediante il compimento volontario (dolo generico) di atti o fatti diretti a sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o compiere in relazione ad essi qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

La commissione del reato presuppone la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie mira a prevenire l'integrazione di denaro di provenienza illecita nei circuiti economici mediante l'immissione nelle strutture dell'economia legale di capitali preventivamente ripuliti.

La norma ha carattere sussidiario rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 648 e 648 *bis* del codice penale e trova quindi un ambito di applicabilità piuttosto limitato.

Il reato presuppone la consapevolezza della provenienza illecita dei capitali impiegati (dolo generico).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o segni di riconoscimento

Tra le condotte che rientrano nella fattispecie si ritengono rilevanti le seguenti condotte:

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1 del codice penale)

La fattispecie riguarda chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.1 Attività a rischio

Le aree aziendali considerate a rischio sono quelle della commercializzazione dei servizi di traghettamento, del negoziale e approvvigionamenti, della gestione degli aspetti amministrativo/contabili, con particolare riferimento alle attività di:

- gestione pagamenti, nell'ipotesi in cui denaro di provenienza illecita sia utilizzato dalla Società come mezzo di pagamento dei propri fornitori;
- gestione acquisti, nell'ipotesi in cui la Società stipuli contratti fittizi di acquisto/vendita di beni o servizi o, nonostante la presenza di elementi che denotino la scarsa affidabilità di un fornitore, proceda all'acquisto di un determinato bene (in quanto vantaggioso sotto il profilo economico), accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita;
- gestione investimenti, nell'ipotesi in cui denaro proveniente da reati precedentemente commessi sia utilizzato per effettuare qualsiasi forma di investimento.

Per quanto riguarda in particolare il reato di autoriciclaggio, le condotte che potrebbero integrare i delitti presupposto dello stesso non sono state tipizzate dal legislatore: qualsiasi delitto non colposo commesso dalla Società - da cui questa ricavi un profitto (o un risparmio di spesa) - potrebbe quindi generare un provento illecito da impiegare in attività dell'impresa. Considerata l'ampiezza delle possibili condotte presupposto, il reato può ritenersi pertanto "non legato a specifici ambiti aziendali".

Si evidenzia tuttavia che i delitti presupposto maggiormente verosimili sono per larga parte già compresi nell'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurarsi in caso di incendio doloso provocato a un asset societario, con simulazione della perdita del materiale ivi contenuto, per frodare l'assicurazione, e percepirne illecitamente il premio da reinvestire nell'attività di impresa; oppure in caso di reimpiego nell'attività economica aziendale dei proventi derivanti dalla commissione di delitti ambientali dolosi, che abbiano prodotto per l'azienda un risparmio di spesa: non bonificare un'area, ricorrere ad operatori non autorizzati (o autorizzati ma con gestione impropria dell'attività al fine di offrire condizioni economiche migliori di altri), non effettuare adeguata manutenzione ad impianti potenzialmente inquinanti ecc.

Può ipotizzarsi inoltre il caso del provento derivante da un'infedele dichiarazione di imposta, compiuta dall'amministratore nell'interesse della società, che si confonda nel patrimonio sociale dando luogo al suo reimpiego nell'attività economica aziendale. In generale, il reimpiego può consistere, ad esempio, nel pagamento di fornitori o degli stipendi ai dipendenti con la provvista illecita.

6.2 Protocolli standard di comportamento

I destinatari del Modello sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto del Codice Etico e ad evitare le condotte tipiche del reato descritto o qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo.

La Società inoltre richiama i destinatari del Modello a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei fornitori;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali/finanziari e non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- assicurare il rispetto, delle prescrizioni operative di raccolta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti/convenzioni stipulati, con specifico riferimento all'acquisto di beni, servizi e forniture;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- con riferimento alla gestione dei flussi finanziari in entrata, la Società non accetta pagamenti in titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.); in generale, ad esclusione dei pagamenti spiccioli per l'acquisto di singoli viaggi, Blu Jet richiede che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare.

Con particolare riferimento all'attività di vendita dei titoli di viaggio, Blu Jet richiama partner e collaboratori ad osservare le seguenti indicazioni comportamentali:

- è fatto divieto a chiunque operi per conto di Blu Jet di detenere, spendere o comunque mettere in circolazione monete, banconote, valori di bollo e carta filigranata false;
- gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto di Blu Jet, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati e provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso sospetta falsità; qualora ricevano banconote o monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce.

Capitolo 7

REATI INFORMATICI

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 640 *ter* e 640, co. 2, n. 1 c.p.)

Il reato si configura in caso di alterazione di un sistema informatico o telematico o di intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato o di un ente pubblico.

In particolare, l'alterazione del sistema consiste in una manomissione o modificazione fraudolenta del normale funzionamento di un sistema, mentre l'intervento su dati si configura in caso di uso non autorizzato degli stessi o di abuso dell'eventuale autorizzazione posseduta.

La frode informatica non presuppone l'induzione di taluno in errore, come richiesto nel reato di truffa, in quanto la condotta criminosa non investe una persona ma il sistema informatico, tramite manipolazione dello stesso.

Falsità di documento informatico (art. 491 *bis* c.p.)

L'art. 491 *bis* c.p. estende le disposizioni sui reati di falso documentale (atto pubblico o scrittura privata) ai documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

L'efficacia probatoria del documento informatico è basata sulla identificazione del firmatario e sul collegamento univoco della firma con il documento cui è apposta.

Tali requisiti sono soddisfatti dalla firma elettronica qualificata⁶. Tra i vari tipi di firma elettronica qualificata è riconosciuto ex lege piena efficacia probatoria alla firma digitale.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (artt. 615 *ter* e *quater* c.p.)

L'accesso abusivo si realizza attraverso l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero il mantenersi nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di esclusione.

Con riferimento alla prima condotta considerata, il reato si perfeziona con la violazione del sistema attuata attraverso la forzatura delle misure di sicurezza atte a proteggerlo⁷.

⁶ La firma elettronica qualificata garantisce la connessione univoca al firmatario e il collegamento al documento cui si riferisce in modo da consentire di rilevare se esso sia stato successivamente modificato. È basata su un certificato qualificato ed è realizzata mediante un dispositivo sicuro.

⁷ In giurisprudenza prevale la tesi di considerare fra le misure di sicurezza non solo le protezioni di tipo logico (ad es. password) ma anche quelle fisiche esterne al sistema (ad es. meccanismi di selezione dell'accesso ai locali in cui sono collocati i sistemi).

La seconda condotta si configura nel caso di accesso ad un'area del sistema (ad es. area del server o directory) diversa da quella cui si è autorizzati ad accedere.

Reato preparatorio all'accesso abusivo è la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi, che riguarda l'ipotesi di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

L'accesso o il mantenersi illecitamente in un sistema informatico o telematico potrebbe essere strumentale alla commissione di frodi o di atti di concorrenza sleale. La condotta illecita può essere quindi volta all'acquisizione di informazioni contenute in banche dati di terzi a vantaggio della Società.

Alcuni esempi di Banche Dati di terzi alle quali si potrebbe ipotizzare l'accesso abusivo: Sistema informativo Monitoraggio Dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la gestione dei certificati di esecuzione lavori o per la gestione delle gare; Banca Dati Camera di Commercio; Banca Dati INPS, INAIL, Ministero del Lavoro, Banca Dati di enti che gestiscono fondi integrativi, ecc...

Intercettazione, impedimento e interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617 quater e quinquies c.p.)

Il reato sanziona chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, nonché chiunque rivela tali comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

A titolo esemplificativo, le intercettazioni di comunicazioni possono essere attuate attraverso *spyware*, che consentono di acquisire informazioni dal sistema oggetto di attacco, mentre si configura impedimento (o rallentamento) o interruzione di comunicazioni in caso di interventi fraudolenti su pagine web o blocchi di server di posta elettronica.

È punita inoltre l'installazione di apparecchiature atte a porre in essere una delle condotte sopra indicate.

Danneggiamento informatico (artt. 635 bis-quinquies e art. 615 bis c.p.)

Sono delineate quattro fattispecie di reato distinte in base alla rilevanza (pubblica o privata) dei dati e sistemi danneggiati e all'oggetto (informazioni, dati, programmi informatici e sistemi informatici e telematici).

Le "informazioni, dati e programmi informatici" sono costituite dai *files* di dati e dai *software* per la generazione ed elaborazione degli stessi (sistema operativo e applicativi); i "sistemi informatici o telematici" sono costituiti invece dall'*hardware* (elaboratori, ivi compresi palmari, cellulari, ecc.), ossia le apparecchiature e i dispositivi di supporto.

Per quanto concerne il danneggiamento di informazioni, dati e programmi, le condotte illecite considerate sono: la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione e la soppressione.

Nel danneggiamento di sistemi informatici e telematici sono puniti: la distruzione, il danneggiamento, il rendere inservibile o l'ostacolare gravemente il funzionamento del sistema.

La tutela penalistica è anticipata, in quanto è sufficiente la commissione di fatti diretti al danneggiamento anche in mancanza dello stesso, nel caso si tratti di dati e programmi della Pubblica Amministrazione, di un ente pubblico o di pubblica utilità e di sistemi di pubblica utilità.

Infine, sono autonomamente sanzionate una serie di condotte prodromiche al danneggiamento, che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare i sistemi o i dati.

Reati contro il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 c. 11 d.l. 105 del 21/09/2019)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) (predisposizione e aggiornamento con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica), o al comma 6, lettera a) (comunicazione al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale dell'intenzione di procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici diversi da quelli

necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) (verifica e ispezione in relazione a quanto previsto dal comma 2 lett. b), comma 3 e comma 6 lett. a) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

7.1 Attività a rischio

Considerato il diffuso impiego delle tecnologie nello svolgimento delle attività aziendali, a livello teorico risultano sensibili la maggior parte dei processi societari e pertanto, tutte le strutture che gestiscono e utilizzano sistemi informativi e documenti informatici a valore probatorio sono concretamente esposte al rischio di reati informatici.

In generale i processi interessati sono quelli nei quali si producono o ricevono documenti informatici con efficacia probatoria, ossia documenti in forma informatica muniti di firma elettronica qualificata (in particolare, di firma digitale).

In concreto, la falsificazione informatica è finalizzata al compimento di frodi o all'occultamento di illeciti a vantaggio dell'ente.

Il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, potrebbe essere strumentale alla commissione di frodi o di atti di concorrenza sleale, attraverso l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati di terzi (INPS, INAIL, Autorità portuali, ecc.) a vantaggio della Società.

L'alterazione o la distruzione di dati e sistemi informatici di terzi potrebbe essere volta alla commissione di frodi a vantaggio dell'ente o essere strumentale a concorrenze sleali,

così come anche l'intercettazione l'impedimento e l'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

7.2 Protocolli standard di comportamento

L'uso delle risorse informatiche aziendali è consentito per esclusive esigenze lavorative aziendali, e pertanto gli utenti devono ispirarsi ai principi di correttezza, alla base di ogni atto o comportamento posto in essere nell'ambito del rapporto contrattuale, e sono garanti del corretto utilizzo delle risorse informatiche loro assegnate che devono essere utilizzate e custodite con la massima diligenza e cura, nel rispetto delle leggi vigenti, delle disposizioni aziendali e di Gruppo, e dei principi del Codice Etico cui Blu Jet si ispira.

La Società, in conformità alle linee guida di Gruppo, fornisce indicazioni in merito ai comportamenti da tenere nei seguenti ambiti:

- utilizzo delle risorse ICT;
- attribuzione delle credenziali di accesso;
- utilizzo della rete aziendale;
- utilizzo della posta elettronica;
- utilizzo della navigazione Internet.

Capitolo 8

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La condotta consiste nell'adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

8.1 Attività a rischio

Il reato è astrattamente realizzabile nei processi afferenti l'area negoziale, e riguarda in particolare le attività di redazione della documentazione di gara (bando, avviso di gara, ecc.), l'espletamento delle procedure di affidamento, la gestione delle trattative commerciali e la stipula dei contratti/convenzioni con i fornitori.

8.2 Protocolli standard di comportamento

Nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- basare la scelta dei fornitori su criteri di massima oggettività e trasparenza;
- adottare misure idonee a garantire la tracciabilità del processo acquisti, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

Pur non rientrando espressamente il processo marittimo tra le attività dei c.d. settori speciali di cui agli artt. 114 e segg. del Codice Appalti, Blu Jet, stante la natura dei servizi erogati, da intendersi in concessione ed assoggettati a contribuzione dello Stato, opera in conformità alle disposizioni dettate dal codice degli appalti.

Capitolo 9

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (L. 22 aprile 1941 n. 633)

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti, sia di carattere morale (riguardanti la tutela della personalità di autore) che patrimoniale (riguardanti l'utilizzo economico dell'opera creata). Questi diritti sorgono in capo all'autore con la creazione dell'opera (che deve essere espressa formalmente), senza che siano richiesti ulteriori atti o fatti o formalità (pubblicazione dell'opera, deposito, registrazione...).

Tra le condotte che rientrano nella fattispecie si ritengono rilevanti per Blu Jet le seguenti:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. a) bis, legge n. 633 del 22 aprile 1941);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. (art. 171-bis comma 1, legge n. 633 del 22 aprile 1941);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati. (art. 171-bis comma 2, legge n. 633 del 22 aprile 1941);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o video di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta;
- copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, legge n. 633 del 22 aprile 1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, legge n. 633 del 22 aprile 1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, legge n. 633 del 22 aprile 1941).

Tale reato potrebbe, ad esempio, essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale o nella riproduzione di trasmissioni audiovisive a bordo nave.

9.1 Attività a rischio

I reati in materia di violazione del diritto d'autore potrebbero essere astrattamente commessi in tutti i processi societari in cui vengono utilizzati beni tutelati dalla norma giuridica (es. programmi informatici, banche dati, servizi criptati e altre opere dell'ingegno), anche in considerazione del diffuso impiego nelle attività aziendali di programmi informatici protetti da licenze d'uso. In particolare, sono esposte a rischio le attività di acquisizione e gestione di software aziendali e banche dati.

9.2 Protocolli standard di comportamento

Ai destinatari è fatto divieto di:

- installare prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e delle procedure aziendali in materia;
- utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza, o con licenza scaduta;

Inoltre, la Società si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione.

Capitolo 10

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il reato si realizza qualora chiunque minacci, effettui violenza, offra o prometta denaro (o altra utilità) alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, per indurla a non rendere dichiarazioni, oppure a rendere dichiarazioni mendaci.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto il soggetto al quale è attribuita, in funzione della veste per la quale è chiamato a rendere dichiarazioni, la facoltà di non rispondere.

10.1 Attività a rischio

Il reato riguarda la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte Blu Jet e in particolar modo la gestione dei rapporti con i destinatari del Modello chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui la Società sia coinvolta. Si potrebbe infatti ipotizzare una pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà, per nascondere possibili connivenze o per ottenere una sentenza favorevole.

L'interesse della Società risiederebbe, quindi, nel fatto che le dichiarazioni richieste dall'autorità giudiziaria possono arrecare un pregiudizio da scongiurare o un vantaggio da conseguire.

10.2 Protocolli standard di comportamento

Blu Jet richiama i destinatari del Modello a:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, astenendosi dall'indurre, con violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- qualora chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
- mantenere il massimo riserbo in merito alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

Tutti i destinatari del Modello devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente, per la necessaria segnalazione all'OdV.

Si richiamano inoltre i principi enunciati nel Codice Etico.

Capitolo 11

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La fattispecie punisce il datore di lavoro che, utilizza alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato.

La L. 161/2017 ha integrato l'art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/2001 con i reati di Procurato ingresso illecito e di Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

In particolare, il reato di Procurato ingresso illecito punisce il datore di lavoro che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasposto di stranieri nel proprio Stato, o compie altri atti volti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio del proprio o altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, qualora:

- il fatto riguardi 5 o più persone;
- la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la vita o per l'incolumità, sottoposta a trattamento disumano o degradante;
- il fatto sia commesso da 3 o più persone in concorso, utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti, alterati o illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o esplosivi.

Costituisce aggravante il fatto che il suddetto trasporto sia effettuato per reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o lavorativo, riguardi l'ingresso di minori da destinare ad attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, o sia commesso per trarne profitto, anche indiretto.

Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, invece, punisce tutte le ulteriori ipotesi di chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato.

Costituisce aggravante la commissione del fatto in concorso, ovvero che riguardi la permanenza di cinque o più persone.

11.1 Attività a rischio

Il reato è astrattamente configurabile nel processo di gestione del personale ed è comunque applicabile, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., anche qualora la Società, pur non integrando direttamente la fattispecie di reato prevista dalla norma, sia coinvolta in un utilizzo di lavoratori stranieri "irregolari", ad esempio affidando attività in appalto: la Società non avrà, quindi, direttamente alle proprie dipendenze lavoratori irregolari ma, di fatto, si servirà delle loro prestazioni tramite soggetti terzi.

Le attività maggiormente esposte sono quelle di *recruitment* e selezione del personale: potrebbe infatti ipotizzarsi l'assunzione o l'utilizzo di cittadini stranieri privi del necessario documento di autorizzazione al soggiorno in Italia.

11.2 Protocolli standard di comportamento

I destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi:

- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Si richiamano inoltre i principi enunciati nel Codice Etico.

Capitolo 12

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

La fattispecie riguarda chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi o chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra. Per entrambe le condotte è richiesto l'aver approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori e la loro sottoposizione a condizioni di sfruttamento.

Lo stato di sfruttamento dei lavoratori viene presunto in presenza di alcuni indicatori: la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre, che siano minori in età non lavorativa, o il fatto di aver esposto i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

12.1 Attività a rischio

Il reato è astrattamente configurabile nei processi di recruitment e gestione del personale e nel caso di affidamento di attività in appalto (ad es. per le attività di manutenzione delle navi).

Il processo di recruitment e gestione del personale potrebbe, invece, essere a rischio per quanto riguarda la condotta di reclutamento del personale, prevista dalla norma: potrebbe ad esempio ipotizzarsi il caso di una contrattazione individuale tra la Società e uno o più lavoratori in stato di bisogno, al fine di stipulare un contratto con garanzie, tutele e retribuzione inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi di settore; in tal caso, l'interesse e/o vantaggio per l'azienda consisterebbe in un risparmio di costi sulle retribuzioni, in giornate di lavoro, ma anche in sicurezza.

Inoltre nelle attività di gestione e amministrazione del personale può annidarsi il rischio di comportamenti qualificabili come "indicatori dello stato di sfruttamento dei lavoratori", quali la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, ecc.

Infine, a titolo esemplificativo, è possibile ipotizzare il caso in cui Blu Jet conferisca un appalto (lavori e/o servizi) ad un'impresa fornitrice conseguendo un risparmio di spesa derivante dal prezzo favorevole che l'appaltatore potrebbe applicare per omissione di presidi antinfortunistici e/o contrattualistici (es. costo del lavoro, godimento ferie, orario di lavoro, ecc.) in danno dei propri dipendenti.

12.2 Protocolli standard di comportamento

La Società applica a tutti i propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore marittimo (CCNL Confitarma), che disciplina l'inquadramento dei lavoratori in

base alle attività svolte, i livelli retributivi corrispondenti ai diversi profili, le tutele (orario di lavoro, ferie, riposi, straordinari, ecc.) e in generale i diversi aspetti correlati al rapporto di lavoro.

Non è pertanto necessaria l'adozione di ulteriori standard di comportamento.

Inoltre la corretta applicazione della normativa contrattuale è tracciata attraverso un applicativo informatico dedicato alla gestione e amministrazione del personale che permette quindi di monitorare gli aspetti sensibili sopra evidenziati.

Per quanto attiene invece ai profili legati alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per le misure di prevenzione si rimanda al cap. 3.

Per quanto riguarda gli affidamenti di lavori o servizi, la Società effettua le verifiche sulla regolarità contributiva dei fornitori.

Capitolo 13

REATI TRIBUTARI

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-*quinquiesdecies*, che arricchisce il catalogo dei reati presupposto con le seguenti fattispecie di reati tributari commessi per interesse o vantaggio dell'ente:

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*, d.lgs. 74/2000);
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1 e comma 2-*bis*);
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000)

Tale ipotesi delittuosa ricorre tutte le volte in cui la dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti "insidiosa", ossia sorretta da un impianto contabile o documentale di comodo in grado di sviare o intralciare la successiva attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. È il delitto ontologicamente più grave. Per la consumazione del delitto in questione è necessario che i documenti o le fatture usate fraudolentemente siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)

L'ipotesi de quo ricorre nel caso in cui, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi (registrati nelle scritture contabili o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria) o altri mezzi fraudolenti, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, vengano indicati elementi attivi per un elemento inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. A condizione, tuttavia, che congiuntamente:

- l'imposta evasa (riferita a una singola imposta), sia essa a titolo di Irpef o di Iva, sia superiore a 30.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, a 1.500.000 euro, ovvero, quando l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie sia superiore al 5% dell'imposta o, comunque, a 30.000 euro.

La fraudolenza dichiarativa del delitto in questione è specifica dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità richiedendo, per il suo avveramento, una falsa rappresentazione

delle scritture contabili ovvero di essersi avvalsi di documenti o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1 e comma 2-bis)

Il delitto in parola si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "cumulo giuridico" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte a l'emissione di più documenti falsi a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)

La fattispecie punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o l'Iva o per consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione per legge, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, aliena o compia atti fraudolenti su beni propri o altrui, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Viene altresì punito chi, per ottenere per sé o per altri il pagamento parziale di tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro.

Il D.Lgs. 75/2020 ha introdotto, nel medesimo art. 25 quinquiesdecies, il nuovo comma 1-bis che prevede, quali ulteriori reati presupposto, le fattispecie di:

- dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (ex art. 10-quaterLgs. 74/2000).

Le condotte illecite riconducibili a tali fattispecie rilevano, ai fini della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (condotte connesse al territorio di due o più Stati membri) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro⁸.

⁸ Tra le novità introdotte dal decreto di attuazione della Direttiva PIF nell'ambito della categoria dei reati tributari, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, si segnala, per le implicazioni operative che ne conseguono, che il relativo art. 2 ha innovato l'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000 introducendo, dopo il comma 1 che recita "I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo", il nuovo comma 1-bis che prevede "Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro". Ne consegue che - salvo che il fatto integri il delitto di cui all'art. 8 del D. Lgs. 74/2000 "emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" - la disciplina del tentativo si applica ai delitti previsti agli artt. 2, 3 e 4 del citato D.lgs. 74/2000 e segnatamente quelli di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

L'aggiornamento del catalogo dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, è stato introdotto in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 che essendo finalizzata alla *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*, ha previsto che gli Stati membri adottassero misura in materia affinché le persone giuridiche fossero responsabili dei reati commessi a loro vantaggio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE in particolare attraverso la repressione dei reati in materia IVA quale imposta di rilievo comunitario.

Per i suddetti reati accanto alla relativa descrizione si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili modalità di commissione astrattamente ipotizzabili.

Si tratta comunque di ipotesi delittuose che, per le peculiarità commissive sopra specificate, appaiono di difficile verifica nella realtà aziendale di Blu Jet e valutate come potenzialmente realizzabili secondo un criterio meramente prudenziale.

Delitto di dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Trattasi di reato residuale rispetto a quelli previsti agli articoli 2 e 3 D.lgs. 74/2000 che si integra attraverso l'indicazione in dichiarazione di ricavi per un ammontare inferiore a quelli realizzati ovvero mediante l'imputazione di costi inesistenti, senza avvalersi degli artifici previsti negli articoli precedenti (fatture o altri documenti o operazioni simulate) e quando, congiuntamente: (i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Tale illecito potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, nel caso in cui la Società, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indichi nella dichiarazione annuale relativa a detta imposta elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti. In questo caso il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA predisposta attraverso l'indicazione di dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Delitto di omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs.74/2000)

Il reato in questione si realizza in caso di mancata predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

Tale delitto potrebbe essere commesso nel caso in cui la Società non ottemperi agli adempimenti fiscali in coerenza con la scadenza del termine concesso al contribuente per presentare la relativa dichiarazione.

Delitto di indebita compensazione (Art. 10 quater D.lgs.74/2000)

La fattispecie di reato potrebbe essere commessa nel caso in cui venissero posti in compensazione crediti non spettanti alla Società.

operazioni inesistenti”, “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” e “dichiarazione infedele” quando coinvolgono altri Stati membri e riguardino IVA evasa per più di dieci milioni di euro.

Ai fini dell'operazione di compensazione con una posta creditoria artificialmente creata, per crediti non spettanti devono intendersi: (i) quelli oltre al limite normativo consentito; (ii) quelli impossibili da compensare (iii) quelli inesistenti (iv) quelli già utilizzati dalla Società ovvero spettanti a soggetti diversi (v) quelli sottoposti a condizione sospensiva.

13.1 Attività a rischio

Il reato è, per sua natura, astrattamente configurabile nell'ambito delle attività interne ai processi amministrativo contabili volte alla fatturazione delle prestazioni effettuate verso terze parti e alla presentazione della dichiarazione fiscale da parte della Società.

Sono anche da considerare strumentali tutte le attività necessarie alla predisposizione della suddetta dichiarazione.

13.2 Protocolli standard di comportamento

Si richiama quanto già specificato al capitolo 2, ricordando in particolare che Blu Jet richiede ai propri dipendenti il rispetto di una serie di principi di comportamento, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Di conseguenza, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione a supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: l'agevole registrazione contabile; l'individuazione delle responsabilità; la ricostruzione dell'operazione.

Più in generale deve sempre essere assicurata la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo all'adempimento degli obblighi tributari in particolar modo delle dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte, nonché deve sempre essere verificata e verificabile *ex post* la regolare e corretta applicazione dell'imposta sul valore aggiunto su tutti i documenti contabili della Società.

Nell'esecuzione di tali operazioni occorre inoltre:

- garantire il rispetto del Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è inoltre fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, incompleti o non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- presentare dichiarazioni incomplete o comunque non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire vantaggi per la Società o la non applicazione di una sanzione nei confronti della medesima;
- perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti per i quali è prevista la conservazione obbligatoria, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (es. occultamento di documenti o uso di mezzi fraudolenti) o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte di organismi di controllo interni.

Capitolo 14

REATI DI CONTRABBANDO

Premessa.

Nel presente capitolo sono trattati i reati di contrabbando contemplati dall'art. 25 *sexiesdecies* del D.lgs. 231/01 introdotto dal D.lgs. 75/2020 di recepimento della Direttiva UE n. 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea mediante il diritto penale al fine di prevenire, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. 231/2001, il compimento di tale categoria di reati attraverso il rispetto della normativa doganale da parte dei destinatari del Modello (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori).

La ratio della direttiva PIF è proseguire l'opera di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri con particolare riferimento ai tipi di condotte fraudolente più gravi, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In tale scenario, la rilevanza dei dazi doganali, deriva dal fatto che, come si legge nella Relazione illustrativa del decreto legislativo, dopo l'istituzione nel 1968 dell'Unione Doganale Europea (artt. 28 e 29 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) i dazi costituiscono una risorsa propria dell'Unione e in quanto tali concorrono al finanziamento del bilancio europeo.

Definito il perimetro di operatività della famiglia dei reati di contrabbando, deve conseguentemente concludersi che la stessa non trova applicazione in relazione agli acquisti intracomunitari di merci, ma soltanto in ordine agli scambi commerciali con i Paesi terzi.

In particolare, l'art. 25 *sexiesdecies* prevede la responsabilità dell'ente per i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD).

La citata normativa in materia doganale (TULD) è stata recentemente modificata ad opera del D.lgs. 8/2016. Al riguardo, si evidenzia che con il D.lgs. 8/2016, il Governo, esercitando la delega contenuta nella Legge 67/2014 in tema di depenalizzazione di talune condotte criminose, aveva disposto la depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie di contrabbando punite con la sola sanzione pecuniaria (artt. 282, 291, 292 e 294 del TULD), trasformandole in illecito amministrativo. Non erano invece stati interessati dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando puniti anche con la reclusione, ovvero il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater) e il contrabbando aggravato (art. 295, co. 2).

Sul punto, tuttavia, il D.lgs. 75/2020 è intervenuto con una nuova norma che, integrando l'art. 1, co. 4 del citato D.lgs. 8/2016, ha escluso dal perimetro di tale depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal TULD quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila. Pertanto, come si legge nella Relazione illustrativa del provvedimento, al fine di individuare i reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE "si è resa necessaria la criminalizzazione di condotte che erano state depenalizzate", limitandola alle condotte lesive di tali interessi oltre la predetta soglia finanziaria.

Con riguardo alle peculiarità della condotta illecita si rappresenta che il delitto di contrabbando consiste, in via generale, nella commercializzazione, in violazione delle disposizioni in materia doganale, di merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

Ai sensi dell'art. 34 del TULD, i diritti doganali consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Tra i diritti doganali costituiscono 'diritti di confine' i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 del TULD "Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".

I reati di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)

L'art. 282 D.P.R. n. 43/1973 dispone la punizione di chiunque: (i) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 TULD; (ii) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; (iii) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; (iv) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 TULD; (v) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni sopra indicate, merci nazionali

o nazionalizzate soggette a diritti di confine; (vi) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Tale fattispecie trova integrazione a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla Autorità giudiziaria e quando il predetto occultamento sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale e proprio al fine di sottrarre le merci a tale controllo.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

L'art. 283 D.P.R. n. 43/73 è reato proprio del Capitano di imbarcazione (i) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102 TULD; (ii) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. La medesima fattispecie quale reato comune punisce altresì chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Trattasi di reato di pericolo la cui consumazione è connessa alla violazione dei diritti di confine specificati dalla disposizione medesima agevolando l'imbarco e lo sbarco delle merci senza che sia richiesta la sottrazione delle stesse al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio nazionale.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui il Capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte tipizzate; si tratta di un reato proprio dei Capitani delle navi naviganti nei laghi di confine che in forza dell'art. 102 T.U.L.D., richiamato dalla disposizione in commento, hanno l'obbligo di accompagnare le merci dai relativi documenti di importazione o di transito e di dichiararle alla dogana. Relativamente alla condotta di chi nasconde sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle al controllo doganale la punizione è generalizzata.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

La fattispecie di cui all'art. 284 D.P.R. n. 43/73 punisce anche in questo caso il solo Capitano di imbarcazione nei seguenti casi previsti dalla norma: (i) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; (ii) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16 TULD, salvi i casi di forza maggiore; (iii) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; (iv) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (v) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; (vi) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 TULD per l'imbarco di provviste di

bordo. E' altresì previsto e punito il reato comune di chi nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

I comportamenti sanzionabili sono connessi alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale contemplata dalla ipotesi delittuosa precedente.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

Questa fattispecie punisce, nella forma del reato proprio il comandante di aeromobile nei seguenti casi: (i) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; (ii) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; (iii) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; (iv) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Segue inoltre la punizione di chiunque quando da un aeromobile in volo si gettano nel territorio doganale merci estere, ovvero le stesse vengono nascoste nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

In questo caso - conservando lo schema dei reati precedentemente trattati - viene delineato e punito il contrabbando per via aerea in relazione al trasporto di merci estere nel territorio dello Stato.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'articolo 286 D.P.R. 43/73 viene punito chiunque nei territori extra doganali costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Trattasi di reato comune che punisce chiunque costituisce, nei territori extra doganali, depositi non previamente autorizzati di merci estere soggette a diritti di confine, ovvero li costituisce in volume superiore rispetto a quello oggetto di autorizzazione.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

La normativa doganale regola il regime delle merci soggette a particolari agevolazioni in ragione del loro utilizzo determinato, con la conseguenza che in forza di tale disposizione costituisce reato destinarle ad un utilizzo diverso da quello consentito e come recita la norma è punito chiunque attribuisce alle merci *“una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione”*.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

La norma in questione prevede la punizione del concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Trattasi di reato proprio: in questo caso la sanzione è comminata al concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che detiene merci estere senza la relativa dichiarazione di introduzione ovvero che non registra l'assunzione di incarico di dette merci estere.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

In questo caso è punito chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie spedite in cabotaggio o in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

La fattispecie punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

In questa ipotesi non rileva, ai fini della integrazione del reato, l'uscita della merce senza l'espletamento delle formalità doganali bensì la condotta penalmente rilevante è quella orientata alla indebita restituzione daziaria che presuppone l'adempimento delle relative formalità e che, in tale ambito, vengano posti in essere mezzi fraudolenti per chiedere la restituzione daziaria.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)

In questo caso viene punito chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Con riguardo alla condotta illecita, il requisito della "arificiosità" e della "fraudolenza" si manifesta in ogni operazione che non si mostri giustificata e che conseguentemente costituisce indicatore dell'intenzione di evadere i diritti di confine.

Nei casi che seguono previsti dagli artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del D.P.R. n. 43/1973, la peculiarità della condotta di evasione dei diritti di confine, anche in forma associativa, è ancorata alla tipologia della merce (tabacco lavorato estero):

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)

E' punito attraverso tale fattispecie chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)

E' previsto un aumento di pena se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato; inoltre quando: (i) nel commettere il predetto reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità dello stesso, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; (ii) nel commettere il predetto reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; (iii) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; (iv) nel commettere il predetto reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; (v) nel commettere il predetto reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)

La fattispecie in questione punisce, con gradualità in termini di pena, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando nei termini che seguono: quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, sono puniti, per ciò solo, sia coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione nonché chi partecipa all'associazione. La pena è altresì aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

E' prevista invece una riduzione di pena nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

L'art. 292, D.P.R. n. 43/1973 introduce una norma di chiusure che punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

In questo caso viene sanzionato il contrabbando cd. "intraispettivo" che si differenzia da quello classico o "extraispettivo" - in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali - perché il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce. Tale reato ha natura a forma

libera, in cui soltanto l'evento è precisato ed è finalizzato a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973).

L'art. 295 D.P.R. n. 43/1973 disciplina le aggravanti specifiche del delitto di contrabbando di merci e tabacco lavorato estero; trattasi di aggravanti "speciali" ex art. 63 c. 3 c.p., in quanto determinano l'applicazione di una sanzione di specie diversa (alla pena pecuniaria è aggiunta quella detentiva) o un suo aumento in misura superiore ad un terzo. Segnatamente, la disposizione in questione riporta a tal fine le seguenti circostanze: (i) quando l'agente usa mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato; (ii) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, l'agente sia sorpreso a mano armata; (iii) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; (iv) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; (v) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; (vi) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro; (vii) l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Tanto premesso, in applicazione di un criterio meramente prudenziale, Blu Jet ha valutato come astrattamente rilevante la possibilità di realizzare condotte integranti le fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 43/1973, nell'interesse o a vantaggio della Società medesima, con riguardo, tenuto conto delle peculiarità delle fattispecie nel complesso riconducibili al contrabbando, a quelle rilevanti ai fini della importazione di merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale.

Blu Jet gestisce i propri acquisti in misura preponderante in ambito nazionale e comunque comunitario. La Società esegue sporadiche operazioni di importazione di merce da Paesi extra UE ed in tali circostanze vi provvede attraverso l'attività di primari spedizionieri doganali che curano le operazioni di importazione e di sdoganamento, nonché gli adempimenti a ciò prodromici e/o strumentali (redazione dei documenti doganali, computo e pagamento dei diritti di confine, richiesta ed ottenimento di specifiche autorizzazioni ove necessarie, gestione dei rapporti con le Autorità Doganali). Pertanto a titolo esemplificativo, il reato di contrabbando - tenuto conto delle peculiarità in cui si sostanziano le condotte sanzionabili mediante le specifiche fattispecie - potrebbe configurarsi se la Società, in caso di importazione di merci provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Doganale ed al fine di ottenere un risparmio di costi attraverso il mancato pagamento dei diritti di confine, facesse entrare nel territorio dell'Unione Doganale merci soggette a diritti di confine senza dichiararle all'ufficio doganale competente e più in generale in violazione delle formalità imposte dalla normativa di settore applicabile.

14.1 Attività a rischio

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di contrabbando previsti dall'art. 25-*sexiesdecies* del D. lgs. 231/01.

Con riferimento al processo negoziale e approvvigionamenti è astrattamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose riconducibili nella categoria del contrabbando nell'ambito delle attività di importazione di merci da Paesi extra-UE (individuazione della merce, contrattualizzazione e gestione dei rapporti con i relativi fornitori e spedizionieri) nonché con riferimento alla gestione degli aspetti amministrativo/contabili, sono da ritenersi sensibili le attività di tracciabilità di ciascuna operazione di importazione anche ai fini degli adempimenti contabili e fiscali e di conservazione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bolle doganali, fatture di acquisto della merce e fatture emesse dallo spedizioniere per il servizio espletato).

14.2 Protocolli standard di comportamento

Di seguito i protocolli di comportamento e di controllo che tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sensibili, riportate nel precedente paragrafo 14.1, dovranno seguire al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando previsti dal D. lgs. 231/01 ed assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Le predette attività sensibili vengono svolte nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, delle norme del Codice Etico di Gruppo, dei valori e delle politiche della Società, nonché delle regole contenute nel presente Modello con particolare riferimento all'esigenza di svolgere le operazioni in termini di correttezza e trasparenza, di assicurare la tracciabilità delle operazioni e la conservazione della relativa documentazione, nonché di adempiere agli obblighi di informazione verso gli Organi interni e di verifica verso le Autorità competenti.

Di conseguenza è fatto espresso divieto ai destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e richiamate dall'art. 25-*sexiesdecies* del D. lgs. 231/01.

Per il contenimento dei rischi evidenziati, sono stati inoltre introdotti i seguenti protocolli specifici definiti relativamente alle attività sensibili individuate per ciascun processo aziendale di riferimento.

Nell'ambito della gestione delle attività di acquisto e di trasporto di merci da Paesi extra-UE, Blu Jet richiama i destinatari del Modello a:

- verificare preliminarmente la normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- verificare preliminarmente la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- definire richieste di acquisto chiare, univoche e complete;
- individuare le modalità di approvazione e gestione delle variazioni agli ordini di acquisto;
- effettuare, in via preliminare, puntuali verifiche sui fornitori di beni e servizi, con riguardo a serietà, professionalità ed affidabilità degli stessi. Sul punto, prima del conferimento dell'incarico, in coerenza con il servizio da richiedere, è necessario

- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori e spedizionieri, rispettando i criteri tecnico-economici e richiedendo la documentazione, ivi comprese le autorizzazioni previste dalla legge di riferimento, nonché, stante le peculiarità dell'attività in questione, verificare altresì che i fornitori non siano sottoposti a sanzioni a livello internazionale (economic sanctions) che ne possano precludere il mantenimento dei rapporti di fornitura;
- formalizzare tutti i relativi contratti/accordi con definizione di opportune clausole contrattuali affinché il singolo fornitore/spedizionario si impegni a rispettare i principi del presente Modello;
 - verificare, in relazione ad ogni operazione, il rispetto delle condizioni contrattuali di riferimento; in particolare la regolarità e l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite da fornitori e spedizionieri, la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e in ordine ai servizi ricevuti dagli spedizionieri (in particolare sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine dagli stessi presentati);
 - tracciare l'intero iter di approvvigionamento e definire chiare modalità di archiviazione (cartacea/digitale) di tutta la documentazione prodotta dal processo di approvvigionamento, al fine di garantirne la perfetta conservazione e l'impossibilità di alterazione o successive modifiche/integrazioni;
 - disporre la conservazione della documentazione relativa a ciascuna operazione.

Nell'espletamento delle attività considerate sensibili, è altresì garantito il monitoraggio circa il mantenimento dei requisiti richiesti in capo ai fornitori di beni e servizi e garantita l'esistenza di una anagrafica dei relativi contratti, costantemente aggiornata e dettagliata.

A tutela dalla commissione di reati in violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, le attività di acquisto di attrezzature e macchinari sono condotte previa valutazione dei requisiti di Salute e Sicurezza sul Lavoro degli stessi oltre che previa verifica di conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (ad esempio, marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, etc).

Inoltre, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati di contrabbando di cui all'art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/01, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di detti reati, sono tenuti, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni correlate alla gestione degli adempimenti fiscali e doganali relativi alle operazioni di importazione, al rispetto dei seguenti protocolli di comportamento ispirati alla trasparenza e correttezza contabile:

- verifica delle operazioni di importazione e del relativo sdoganamento;
- documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione, nonché di tutte le dichiarazioni e la reportistica relativa alla gestione degli adempimenti fiscali, anche attraverso i sistemi informativi aziendali;
- scrupolosa e completa conservazione dei documenti di importazione (a titolo esemplificativo: "bolla doganale", fattura del fornitore extra-UE e fattura dello spedizionario doganale per i servizi resi);
- presenza di un prospetto di monitoraggio *ex post* che rappresenti i fatti rilevanti che caratterizzano la fiscalità del periodo e che permetta la ricostruibilità e la tracciabilità a posteriori della singola operazione per una corretta gestione contabile e anche al fine di

- assolvere agli eventuali adempimenti richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dall'Amministrazione Finanziaria in sede di ispezioni ed accertamenti;
- qualora le operazioni oggetto del presente protocollo siano date in *outsourcing*, è necessario prevedere, ove possibile in virtù della tipologia di contratto, obblighi in capo al soggetto esterno che cura i rapporti doganali, affinché informi tempestivamente la Società di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente.